



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 18 del 02/08/2019	Oggetto: Rinvio all'esercizio 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con approvazione del relativo rendiconto entro aprile 2021.
--	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **due** del mese di **agosto** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Zucca Francesco	Si	
Vice Sindaco	Curreli Alberto	Si	
componente	Vacca Ginestra	Si	
componente	Ibba Marilena	Si	
componente	Cau Enrico		Si
componente	Piras Noemi		Si
componente	Marcello Daniela	Si	
componente	Mereu Luca		Si
componente	Langiu Alice		Si
componente	Curreli Raimondo		Si

Consiglieri presenti: **5**
Consiglieri assenti: **5**

Assume la presidenza **Zucca Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Sassu Roberto**.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”

Richiamato il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che – nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto Crescita – prevedeva per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017;

Vista la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:

“Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario.”

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Tiana rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato altresì che il Comune di Tiana non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la delibera C.C. n°9 del 18.05.2018, di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio Finanziario 2017, ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n. 267/000, nella quale si dava atto di rinviare l'adozione della Contabilità Economico-Patrimoniale al 2018;

Richiamata altresì la delibera C.C. n°20 del 20.08.2018 con la quale espressamente si rinviava l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., all'esercizio 2018;

Considerato che nella Delibera C.C. n°16 del 29.05.2019 di approvazione del Conto Consuntivo 2018, si recepiva l'impegno del Governo al rinvio della contabilità economico-patrimoniale al 2020 (ovvero al 2021), da attuarsi con apposito decreto;

- Che in attesa dell'emendamento di modifica per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, il Cndcec a nome dell'organo di revisione riteneva che si potesse rilasciare "un giudizio positivo limitatamente ai risultati della gestione finanziaria", rimandando la valutazione del conto economico-patrimoniale ad una fase successiva;

Visto il Decreto-legge 30 aprile 2019 n°34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", - cosiddetto DI Crescita - convertito nella L.28 giugno 2019, n.58 che all'articolo 15-quater - in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - modifica il dettato normativo dell'articolo 232 del Tuel.

Che, nello specifico, l'articolo 15-quater recita:

"1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da

emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011»”.

Preso atto dei chiarimenti interpretativi già giunti nel corso del 2018, che fissano il primo anno in cui i Comuni sotto i 5000 abitanti saranno necessariamente obbligati a predisporre il primo adempimento al 2021, all'interno del rendiconto 2020.

Che, tuttavia gli enti che intendono aderire al rinvio, dovranno allegare già al rendiconto 2019 (da predisporre nel 2020) una situazione meramente patrimoniale al 31 dicembre di questo anno;

Atteso che la situazione patrimoniale andrà redatta secondo uno schema semplificato che sarà definito con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Arconet.

Considerato che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 del TUEL al fine di agevolare l'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto;

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, rinviando al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dando atto che il primo adempimento sarà predisposto nel 2021, all'interno del rendiconto 2020;

2. Di dare atto che il Comune di Tiana, aderendo al presente rinvio, dovrà allegare già al rendiconto 2019 (da disporsi nel 2020) una situazione meramente patrimoniale al 31 dicembre di questo anno;

3. Di dare atto che per la redazione della situazione patrimoniale, di cui al precedente punto 2 si farà riferimento ad apposito schema semplificato che sarà definito con un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie), da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Arconet;

4. Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente.

5. Di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUEL, che si allegano all'originale.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Sindaco Zucca Francesco	Il Segretario Comunale Sassu Roberto
--------------------------------------	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **02/08/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 06/08/2019

Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **06/08/2019** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 06/08/2019

Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tiana, il _____

Segretario Comunale
Sassu Roberto